

(UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» riportano i dati necessari.

- (5) Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che rilasciano certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty.
- (6) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico.
- (7) Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che non rilasceranno certificati di guarigione interoperabili.
- (8) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che accettano i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul loro territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, le Isole Fær Øer dovrebbero essere collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima le Isole Fær Øer al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Le Isole Fær Øer sono collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

